



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA Area: BLUE ECONOMY. PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO E DEGLI ARENILI PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Adozione del Regolamento regionale concernente "Modifiche al regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 (Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative)".			
<div>(GENTILE SILVIA) (BERTONI DANIELA) (G.M. IADAROLA) (T. PETUCCI)</div> <div>L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE</div>			
ASSESSORATO PROPONENTE	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA, INTERNAZIONALIZZAZIONE <div>(Angelilli Roberta)</div> <div>IL VICE-PRESIDENTE</div>		
DI CONCERTO	MOBILITÀ, TRASPORTI, TUTELA DEL TERRITORIO, CICLO DEI RIFIUTI, DEMANIO E PATRIMONIO <div>(Ghera Fabrizio)</div> <div>L' ASSESSORE IL DIRETTORE IL DIRETTORE</div>		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> <div>IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA GENERALE</div> <div>(MARCO MARAFINI)</div>	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 03/12/2024 prot. 1051	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: Adozione del Regolamento regionale concernente “Modifiche al regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 (*Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative*)”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione, di concerto con l'Assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 recante “Legge di stabilità regionale 2025”;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del *Documento tecnico di accompagnamento*, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2023, n. 1173 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del *Bilancio finanziario gestionale*, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28 recante “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello

regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modificazioni;

VISTI gli articoli 8 e 9 del Regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 11 concernente “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari”;

VISTO l’articolo 2, commi 54 e 55 della Legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 concernente “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”;

VISTA la Legge regionale 26 giugno 2015, n. 8 concernente “Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche”;

VISTO in particolare l’articolo 3 della suddetta Legge regionale con il quale sono state modificate alcune tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative già previste all’articolo 52 della Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, lettere b) e c);

VISTO l’articolo 7 della Legge regionale 26 giugno 2015, n. 8, il quale prevede che la Giunta Regionale avrebbe dovuto provvedere, previo parere delle commissioni consiliari competenti, all’adeguamento del Regolamento regionale entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

VISTO il Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”;

COSIDERATO che, decorsi circa nove anni dalla prima attuazione del Regolamento, sono emerse alcune esigenze di adeguamento, in relazione alla evoluzione normativa regionale e nazionale;

PRESO ATTO degli incontri intervenuti tra la struttura regionale competente con i referenti della Commissione consiliare permanente del Consiglio Regionale del Lazio, in cui sono state illustrate e condivise le proposte di modifica e integrazione al Regolamento regionale succitato n. 19/2016;

CONSIDERATO che le proposte di modifica sono frutto di un lungo lavoro, avviato da oltre un anno, dal Presidente della XI Commissione consiliare permanente del Consiglio Regionale del Lazio e condiviso con i rappresentanti di categoria e gli operatori balneari che hanno, peraltro, espresso la loro adesione al documento finale, di cui è stato predisposto il testo definitivo nel mese di febbraio u.s., a seguito delle ultime integrazioni/modifiche apportate;

TENUTO CONTO che la proposta di modifica al regolamento regionale n. 19/2016 è stata inoltrata il 22 ottobre 2024, con nota prot. n. 1295357, al competente Ufficio Legislativo dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente;

VISTA la nota prot. n. 1368061 del 6 novembre 2024 con la quale l’Ufficio Legislativo ha comunicato di aver effettuato, ai sensi dell’art. 65, comma 5 bis, del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale della proposta di Regolamento regionale in argomento, che garantisce l’unitarietà e la coerenza dell’indirizzo normativo regionale, trasmettendo quindi la redazione definitiva di detta proposta, costituita da n. 12 articoli, per il seguito di competenza;

PRESO ATTO che, successivamente sono emerse ulteriori esigenze di modifica del suddetto regolamento, che hanno determinato l'interruzione dell'iter di adozione del provvedimento da parte della Giunta regionale;

TENUTO CONTO che la nuova proposta di modifica al regolamento regionale n. 19/2016 è stata inoltrata il 28 febbraio 2025, con nota prot. n. 0259838, al competente Ufficio Legislativo dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente;

VISTA la nota prot. n. 0285439 del 6 marzo 2025 con la quale l'Ufficio Legislativo ha comunicato di aver effettuato, ai sensi dell'art. 65, comma 5 bis del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale della proposta di Regolamento regionale in argomento, che garantisce l'unitarietà e la coerenza dell'indirizzo normativo regionale, trasmettendo quindi la redazione definitiva di detta proposta, costituita da n. 12 articoli, per il seguito di competenza;

VISTA la proposta di regolamento regionale concernente “Modifiche al regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 (*Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative*)”, che si compone di n. 12 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di procedere all'adozione del suddetto Regolamento regionale;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consigliare, espresso nella seduta del.....;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di adottare il Regolamento regionale concernente “Modifiche al Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 (*Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative*)”, costituito da n. 12 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale www.regione.lazio.it.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“Modifiche al regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 (Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative)”

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 del regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19)

1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 del r.r. n. 19/2016, sono aggiunte le parole: “per l'intera stagione balneare”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19)

1. All'articolo 2 del r.r. 19/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “di propria competenza” sono inserite le seguenti: “, fermo restando il mantenimento del fronte mare delle concessioni esistenti e legittimamente assentite alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8 (Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche) e successive modificazioni, fino all'approvazione del nuovo piano di utilizzazione dell'arenile comunale (PUA),”

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2 bis. I comuni possono prevedere nel PUA la possibilità di delocalizzare le aree in concessione, per le finalità previste nell'articolo 3, comma 1, lettera a), a seguito di fenomeni erosivi, fermo restando il rispetto delle quote tra spiaggia libera e aree in concessione, previste nei piani di utilizzazione dell'arenile approvati.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 3 del regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 del r.r. 19/2016, sono aggiunte le parole: “, con esclusione delle lettere b) e c)”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 19/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d), le parole: “diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti: “con disabilità”
- b) alla lettera f), le parole: “diversamente abili” sono sostituite dalle seguenti: “con disabilità, in autonomia”;
- c) alla fine della lettera g), sono aggiunte le parole: “anche per le persone con disabilità”.

2. Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1 bis. I piani di utilizzazione dell'arenile comunali stabiliscono le consistenze massime dei manufatti stagionali di servizio agli stabilimenti balneari. Tali manufatti e quelli funzionali alle attività previste, aventi carattere stagionale, sono ammessi nei limiti dimensionali massimi stabiliti dai piani sovraordinati. Detti manufatti sono graficizzati nelle tavole del PUA, dove viene indicata la loro finalità di utilizzo.

1 ter. La superficie complessiva coperta dai manufatti stagionali destinati a punto di ristoro e servizi, a eccezione di quelli previsti nel comma 1, lettera b), non deve essere superiore al cinque per cento dell'area data in concessione. Se l'area da dare in concessione ha un'ampiezza superiore ai diecimila metri quadrati o un fronte mare superiore a cento metri lineari, il PUA può prevedere manufatti con caratteristiche dimensionali e strutturali più adeguate alle esigenze specifiche dei servizi in tali aree, nel rispetto dei limiti dimensionali massimi stabiliti dalla pianificazione sovraordinata. È consentita l'installazione di pedane e percorsi di collegamento, anche su fondazioni realizzate con pali in legno semplicemente infissi al suolo, a carattere provvisorio, facilmente amovibili e che non costituiscano ostacolo ai naturali processi dell'ecosistema locale. Le pedane annesse e connesse al corpo principale, costituito dal punto di ristoro, sono escluse dal computo della superficie coperta e devono avere la dimensione massima del cinque per cento della superficie demaniale assentita. Al di fuori delle pedane sugli arenili, in nessun caso potrà essere esercitata attività di ristorazione. La superficie massima ammessa per le pedane è comprensiva anche di eventuali zone d'ombra. Il posizionamento delle pedane deve costituire un unico corpo, in modo da rispondere ai criteri di funzionamento e funzionalità per la concreta fruibilità dei servizi alla balneazione, con particolare riguardo alle persone con disabilità. Le aree destinate agli stabilimenti balneari, da individuarsi nei piani di utilizzazione degli arenili comunali, devono avere una forma il più possibile regolare e rispettare la perpendicolarità rispetto alla linea di battigia. Deve essere verificata e garantita, in sede di redazione dei piani di utilizzazione degli arenili, l'accessibilità per l'utilizzazione per le finalità delle concessioni.

1 quater. Le disposizioni, previste al comma 1 ter, non si applicano alle concessioni individuate nei PUA vigenti, nei PUA adottati e in fase di approvazione, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.”.

Art. 5

(Modifica all'articolo 5 del regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del r.r. 19/2016, è aggiunto il seguente:

“8 bis. I piani di utilizzazione dell'arenile comunali coordinano quanto previsto per le spiagge libere con servizi, con la localizzazione di chioschi stagionali collegati ai servizi alla balneazione, collocati su aree limitrofe di proprietà pubblica.”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 7 del regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del r.r. 19/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: “all'allegato A,” sono inserite le seguenti: “in particolare,”;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le aree, stabilmente occupate da strutture e impianti, sono assoggettate a regolare titolo concessorio per l'occupazione stagionale, per la superficie massima indicata e graficizzata nel PUA comunale, che ha la durata stabilita per le convenzioni, previste al comma 1, lettera a).”.

Art. 7

(Modifica all'articolo 8 del regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 del r.r. 19/2016, è aggiunto il seguente:

“6 bis. I campi ormeggio possono essere dotati di strutture galleggianti o piattaforme fisse di facile rimozione al servizio della balneazione, alle quali si applica la medesima disciplina, prevista nell'articolo 6, per le spiagge libere.”.

Art. 8

(Modifica all'articolo 15 del regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19)

1. Alla lettera b) del comma 2, le parole: “la D.I.A.” sono sostituite dalle seguenti: “il titolo abilitativo edilizio”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 16 del regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19)

1. All'articolo 16 del r.r. 19/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 3, sono aggiunte le parole: “o dalla barriera di sabbia”;

b) il comma 4, è sostituito dal seguente:

“4. Le attività di livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione o convenzione, senza apporto di materiale, ovvero di realizzazione di banchi di sabbia, nel periodo intercorrente tra la fine della stagione balneare e l'inizio della successiva, previa acquisizione del parere degli enti competenti, riconducibili a un'operazione superficiale per il ripristino della spiaggia, a seguito delle deformazioni causate dal vento o dall'utenza giornaliera, sono soggette a una semplice comunicazione, da parte del concessionario o del titolare della convenzione, al Comune competente.”;

c) al comma 5, dopo le parole: “della spiaggia,” sono inserite le seguenti: “alle operazioni previste ai commi 3 e 4 e alla eventuale movimentazione di attrezzature e piccole imbarcazioni non superiori a sei metri,”;

d) alla fine della lettera c) del comma 7, sono aggiunte le parole: “, le cui utilizzazioni sono disciplinate da quanto previsto, all'articolo 4, comma 2, per le attività e i servizi degli stabilimenti balneari, per quanto applicabili, nel rispetto dei piani sovraordinati”;

e) al comma 9, dopo le parole: “realizzato dai concessionari” sono inserite le seguenti: “e dai titolari di convenzione,”.

Art. 10

(Modifica all'articolo 18 del regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19)

1. Al comma 2, dopo le parole: “entro il” sono inserite le seguenti: “termine ordinatorio del”;
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del r.r. 19/2016, è aggiunto il seguente:

“2 bis. I comuni, per le finalità di destagionalizzazione, possono autorizzare lo svolgimento di attività collaterali diverse dalla balneazione, consentendo ai concessionari di proporre programmi, eventi e iniziative di promozione culturale, turistica, sportiva, di diffusione dei saperi del territorio e dei prodotti locali, per la valorizzazione della risorsa del mare.”.

Art. 11

(Modifica all'articolo 20 del regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19)

1. L'articolo 20 del r.r. 19/2016, è sostituito dal seguente:

“Art. 20

(Stato di attuazione del regolamento)

1. La Regione, attraverso la struttura competente, svolge un'attività di monitoraggio sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.”.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che risulta approvato all'unanimità.